

DETERMINAZIONE DELLO STATO COMPETENTE ALL'ESAME DELLE DOMANDE DI ASILO

A cura di Livio Neri e Paolo Bonetti, aggiornata al 19 ottobre 2009

SOMMARIO

1. Regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio Europeo e suoi principi generali
2. Criteri per la determinazione dello Stato competente all'esame delle domande di asilo e loro gerarchia
3. Tutela dell'unità familiare e clausola umanitaria
4. Procedimento e termini per la determinazione dello Stato competente all'esame delle domande di asilo
5. Casi in cui uno Stato membro è tenuto a prendere o riprendere in carico un richiedente asilo e "cooperazione amministrativa" tra Stati membri
6. Rapporto tra la procedura di riconoscimento della protezione internazionale e quella di determinazione dello Stato competente all'esame della stessa.
7. L'Unità Dublino presso il Ministero dell'Interno
8. Forme ed esecuzione della decisione italiana di invio in altro Stato del richiedente asilo e tutele giurisdizionali

1. Regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio Europeo e suoi principi generali

La domanda di asilo presentata alle autorità italiane verrà tuttavia esaminata nel merito solo ove il nostro Paese risulti competente ai sensi del [Regolamento \(CE\) n.343/2003, approvato dal Consiglio in data 18 febbraio 2003 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 25 febbraio 2003](#) (c.d. "Dublino II").

Tale Regolamento sostituisce la Convenzione di Dublino "sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee", firmata il 15 giugno 1990 e ratificata dall'Italia e resa esecutiva a seguito della legge 23 dicembre 1992 n.523.

Come per la Convenzione di Dublino, la funzione di tale Regolamento è duplice: da un lato si vuole garantire al richiedente asilo che la propria domanda venga esaminata da un Paese membro (evitando così il noto fenomeno dei "rifugiati in orbita", respinti ad ogni frontiera; si veda la scheda 2.8, paragrafo 3.3), dall'altro si vuole impedire la proposizione da parte dello stesso

soggetto di molteplici domande di asilo in diversi Paesi membri (quello che viene comunemente definito, con un'espressione poco felice, *asylum shopping*).

La soluzione a questi due fenomeni viene individuata nell'adozione della c.d. *one chance rule*, nella regola cioè in base alla quale ogni individuo, all'interno del territorio dell'Unione, ha diritto ad un'unica possibilità di esame della propria domanda di riconoscimento dello *status*. Se quindi vi deve sempre essere un Paese (individuato tramite criteri tassativi) competente a tale esame, non sarà possibile all'interessato proporre una seconda istanza alle autorità di un altro Paese.

2. Criteri per la determinazione dello Stato competente all'esame delle domande di asilo e loro gerarchia

Occorre anzitutto ricordare che il regolamento prevede alcuni importanti principi generali:

1) lo Stato competente è individuato in base alla situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato la domanda per la prima volta in uno Stato membro (art. 5, comma 2);

2) l'art.2, lett. i, definisce "familiari" le seguenti persone: "i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri; ii) i figli minori di coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale; iii) il padre, la madre o il tutore quando il richiedente o il rifugiato è minorenne e non coniugato".

Poi si prevede che lo Stato membro dell'Unione europea che è competente all'esame di una domanda di asilo non è quello scelto dall'interessato, bensì quello individuato da una serie di criteri, esposti dall'art.6 all'art.13 dello stesso [regolamento \(CE\) n.343/2003](#).

I criteri devono essere applicati secondo un ordine gerarchico, cioè secondo il seguente ordine:

1. Si precisa in primo luogo all'art.3, comma 2, che "ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento". La possibilità che una domanda sia esaminata da un Paese diverso da quello designato dai criteri prestabiliti era prevista anche dalla Convenzione di Dublino che però, all'art.9, subordinava tale opzione al consenso dell'interessato (oggi il consenso di quest'ultimo non è più richiesto e lo Stato che avoca a sé la competenza per l'esame della domanda ha solamente l'onere di comunicare tale decisione allo Stato che vi sarebbe competente in applicazione dei criteri prestabiliti dal regolamento).

2. Se il richiedente asilo è un minore non accompagnato è competente per l'esame della domanda di asilo lo Stato membro nel quale si trova legalmente un suo familiare); tale criterio opera tuttavia elusivamente nel migliore interesse del minore. In mancanza di un familiare è invece competente (senza quindi ricorrere a tutti gli altri criteri contenuti nei successivi articoli) lo Stato membro in cui il minore ha presentato la domanda di asilo (art.6). La competenza all'esame della domanda dello Stato in cui il minore non accompagnato (e senza familiari) ha proposto la

domanda, pare evidentemente motivata dall'interesse del minore stesso ad evitare trasferimenti che ne possano pregiudicare l'integrazione sociale e scolastica.

3. Se un familiare del richiedente asilo, a prescindere dal fatto che la famiglia fosse già costituita nel paese di origine, è stato autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato in uno Stato membro, tale Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo, purché gli interessati lo desiderino (art.7).

4. Se un familiare di un richiedente asilo ha presentato in uno Stato membro una domanda sulla quale non è ancora stata presa una decisione di merito, l'esame della domanda d'asilo compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati lo desiderino (art.8).

5. Se il richiedente asilo è titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato tale titolo (art.9, comma 1).

6. Se il richiedente asilo è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo è quello che ha rilasciato il visto, a meno che tale visto sia stato rilasciato su autorizzazione o in rappresentanza di altro Stato membro. In tale ultimo caso competente è quest'ultimo Stato (non si considera tuttavia "autorizzazione" il comportamento delle autorità di uno Stato che si siano limitate a fornire le informazioni richieste da altro Stato membro – art.9, comma 2).

7. Se il richiedente asilo è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso di validità, rilasciati da vari Stati membri, è competente, nell'ordine: lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o (in caso di eguale durata) quello la cui scadenza è più lontana; lo Stato che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana (quando si tratta di visti di eguale natura) ed infine lo Stato che ha rilasciato il visto di validità più lunga (quando si tratti di visti di natura diversa) o, in caso di validità identica, quello che ha rilasciato il visto la cui scadenza è più lontana (art.9, comma 3).

8. Se il richiedente asilo è titolare soltanto di uno o più titoli di soggiorno scaduti da meno di due anni o di uno o più visti di ingresso scaduti da meno di sei mesi, che gli avevano effettivamente permesso l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, si applicano di cui ai sopra esposti paragrafi 5, 6 e 7 fino a che il richiedente asilo non abbia lasciato i territori degli Stati membri (si considera pertanto irrilevante la cessata validità del titolo di soggiorno o del visto). Qualora invece il titolo di soggiorno o il visto siano scaduti, rispettivamente, da oltre due anni e da oltre sei mesi, è competente lo Stato in cui è presentata la domanda (art.9, comma 4). Irrilevante è poi, per l'applicazione di tale ultimo criterio di attribuzione della competenza, che il richiedente asilo abbia ottenuto il visto o il titolo di soggiorno con identità falsa (comma 5).

9. Quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle prove indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art.18, paragrafo 3 del [Regolamento \(CE\) 343/2003](#), inclusi i dati di cui al capo III del [Regolamento \(CE\) n.2725/2000](#) ("Eurodac", di cui si dirà più avanti), che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, nei dodici mesi antecedenti la domanda ed in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di asilo (art.10, comma 1). Qualora però lo Stato come sopra individuato non possa o non possa più ritenersi competente ai sensi della norma sopra indicata, ed il richiedente abbia soggiornato in precedenza per un periodo continuativo di almeno cinque mesi in uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda d'asilo (art.10, comma 2).

10. Se un cittadino di un paese terzo entra nel territorio di uno Stato membro in cui è dispensato dal visto, l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo Stato (art.11, comma

1). Tale ultimo criterio non si applica però nel caso in cui il cittadino di un paese terzo presenti poi la domanda in un altro Stato membro in cui è parimenti esentato dal visto (in tal caso la domanda compete a quest'ultimo Stato).

11. Quando la domanda di asilo è presentata in una zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro, detto Stato membro è competente per l'esame della domanda (art.12).

12. Quando, infine, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo non può essere designato sulla base dei criteri sopra esposti, competente è il primo Stato nel quale la domanda è stata presentata (art.13).

Quest'ultimo è dunque il criterio residuale e di chiusura del sistema.

3. Tutela dell'unità familiare e clausola umanitaria

I successivi articoli 14 e 15 del [Regolamento \(CE\) 343/2003](#) contengono poi, rispettivamente, norme poste a tutela dell'unità familiare (per i casi in cui nuclei familiari presentino congiuntamente domande di asilo) e la c.d. "clausola umanitaria".

A tutela dell'**unità familiare** [l'art. 14](#) prevede che, nel caso in cui diversi membri di una famiglia presentino domanda di asilo nel medesimo Stato membro simultaneamente o in date sufficientemente ravvicinate e se l'applicazione dei criteri enunciati nel presente regolamento porterebbe a trattarle separatamente, la determinazione dello Stato competente si basa sulle seguenti disposizioni:

a) è competente per l'esame delle domande di asilo di tutti gli appartenenti alla medesima famiglia lo Stato membro che i criteri designano come competente per prendere in carico il maggior numero di familiari;

b) negli altri casi, è competente lo Stato membro che i criteri designano come competente per l'esame della domanda del familiare più anziano.

La c.d. "**clausola umanitaria**" ([art. 15](#)) comporta invece che qualsiasi Stato membro (su richiesta di altro Stato membro) può, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti dal regolamento, procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali (vengono indicati, quali motivi umanitari ai fini dell'applicazione della norma, la necessità di assistenza che un soggetto può avere da parte dell'altro per gravidanza, maternità recente, grave malattia, serio handicap ed età avanzata o il caso del minore non accompagnato, privo nel territorio dell'Unione di familiari come definiti dal Regolamento, ma con parenti che possano assisterlo). Tale clausola opera esclusivamente con il consenso delle persone interessate.

4. Procedimento e termini per la determinazione dello Stato competente all'esame delle domande di asilo

A seguito della presentazione della domanda di asilo le questure inoltrano la richiesta all'Unità Dublin, ufficio istituito presso il Ministero dell'Interno ([art. 26, comma 3 d. lgs. n. 25/2008](#)),

salvo che si tratti di straniero per il quale è stato disposto il trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione o l'accoglienza in un centro di accoglienza per richiedenti asilo, salvo i casi in cui l'accoglienza sia disposta soltanto per verificare o accertare l'identità del richiedente ([art. 28, comma 3 d. lgs. n. 25/2008](#)).

Dagli artt. 17, 18, 19 del [Regolamento \(CE\) 343/2003](#) si ricavano il procedimento e i termini per la determinazione dello Stato competente.

Qualora dai riscontri risulti che l'Italia non sia il primo Stato membro dell'Unione europea dove il richiedente la protezione sia transitato, l'Unità Dublino interessa le autorità dell'altro Stato per la richiesta della ripresa in carico del richiedente, salvo che voglia avvalersi della facoltà di derogare, prevista per ogni Stato membro, scegliendo di esaminare una domanda di asilo presentata da uno straniero extracomunitario anche se tale esame non gli compete dandone informazione allo Stato competente.

Lo Stato membro dove è stata presentata l'istanza di asilo deve *interpellare* lo Stato membro che ritiene competente *entro 3 mesi* dalla presentazione della richiesta di asilo. Scaduto tale termine senza che sia stata presentata interpellazione ad un altro Stato, la competenza rimane allo Stato membro nel cui territorio è stata inoltrata la domanda di asilo.

Lo Stato membro richiesto procede alle verifiche necessarie, in particolare nei suoi archivi, e delibera sulla richiesta di presa in carico di un richiedente entro due mesi decorrenti dalla data in cui ha ricevuto la richiesta inviata dall'altro Stato e in mancanza della risposta la scadenza del termine equivale all'accettazione della richiesta e l'obbligo di prendere in carico la persona.

Tuttavia lo Stato richiedente può sollecitare una risposta urgente nei casi in cui la domanda d'asilo sia stata presentata a seguito di un rifiuto d'ingresso o di soggiorno, di un arresto per soggiorno irregolare o della notificazione o dell'esecuzione di un provvedimento di allontanamento e/o nel caso in cui il richiedente asilo sia detenuto.

La richiesta riporta i motivi che giustificano una risposta urgente e il termine entro il quale tale risposta è attesa e in tale ipotesi tale termine è pari ad almeno una settimana.

Complessivamente, questa parte della procedura può durare al massimo 5 mesi.

Il trasferimento del richiedente asilo deve avvenire al massimo *entro 6 mesi* dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico e se non avviene entro tale termine la competenza ad esaminare la domanda di asilo spetta allo Stato membro in cui la richiesta di asilo è stata presentata.

In totale l'intera procedura deve durare al massimo 11 mesi, termini prorogabili di 12 o 18 mesi (in caso di trattenimento o irreperibilità).

Decisa la competenza il richiedente deve essere trasferito nel territorio dell'altro Stato membro dell'UE.

5. Casi in cui uno Stato membro è tenuto a prendere o riprendere in carico un richiedente asilo e “cooperazione amministrativa” tra Stati membri. Il sistema “Eurodac”

Gli articoli da 16 a 20 del [Regolamento \(CE\) 343/2003](#) disciplinano invece il contenuto della “**presa in carico**” di una domanda di asilo da parte di uno Stato membro e la complessa procedura di trasferimento delle domande stesse tra gli Stati membri.

In particolare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo ha l'obbligo di:

- a) prendere in carico il richiedente asilo che ha presentato domanda d'asilo in un altro Stato membro;
- b) portare a termine l'esame della domanda di asilo;
- c) riprendere in carico il richiedente asilo che ha ritirato la sua domanda in corso d'esame e che ha presentato una domanda di asilo in un altro Stato membro;
- d) riprendere in carico il cittadino di un paese terzo del quale ha respinto la domanda e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne autorizzato.

Ogni Stato membro è tuttavia sempre tenuto a prendere in carico il richiedente qualora abbia rilasciato in suo favore un titolo di soggiorno.

L'obbligo di presa in carico viene meno, in ogni caso, quando il cittadino di un paese terzo si è allontanato per oltre tre mesi dal territorio dell'Unione (sempre che questi non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente).

Il capo VI (artt.21 – 23) contiene infine le regole per la “**cooperazione amministrativa**” tra gli Stati membri, necessaria per il funzionamento dell'intero meccanismo predisposto dal Regolamento.

In particolare l'art.21, al comma 1, prevede che ogni Stato membro comunichi, ad ogni altro Stato membro che ne faccia richiesta, tutti i dati personali relativi ai richiedenti asilo ai fini della determinazione dello Stato competente, dell'esame della richiesta e dell'attuazione di qualsiasi obbligo derivante dal regolamento stesso. Il successivo comma 2 elenca poi le categorie di informazioni che possono essere oggetto di tali comunicazioni e tra queste menziona, alla lettera c, “gli elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente, comprese le impronte digitali trattate a norma delle disposizioni del [Regolamento \(CE\) n.2725/2000](#)”.

Tale ultimo regolamento, approvato dal Consiglio l'11 dicembre 2000 ed integrato dalle disposizioni attuative contenute nel successivo [Regolamento \(CE\) n.407/2002 del 28 febbraio 2002](#), ha istituito il sistema “Eurodac” “per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della Convenzione di Dublino” e reso così attuabili talune disposizioni di quest'ultima Convenzione (ed ora del [Regolamento n.343/2003](#), che vi fa espressamente rinvio).

Il sistema “Eurodac”, come prevede l'art.1 del [Regolamento \(CE\) n.2725/2000](#), ha infatti lo scopo di fornire i dati (in particolare le impronte digitali, ma anche gli altri dati personali come elencati all'art.5) per consentire una determinazione “certa” dello Stato membro competente all'esame di ogni domanda di asilo presentata nel territorio dell'Unione.

Tale sistema consta di un'Unità centrale, presso la Commissione, dotata di un sistema informatizzato per il riconoscimento delle impronte digitali, di una banca dati centrale, gestita dall'Unità centrale, nella quale vengono trattati i dati dei richiedenti asilo e di mezzi di trasmissione dei dati stessi tra gli Stati membri e la banca centrale.

Vengono poi regolate dettagliatamente le modalità di rilevamento, registrazione, conservazione e trasmissione agli Stati membri dei dati, precisando all'art.1, comma 3, come questi ultimi possano essere trattati nell'Eurodac solo per gli scopi previsti dalla Convenzione di

Dublino (all'art.24, comma 3, del [Regolamento n.343/2003](#) si precisa ora come “quando, nel [Regolamento \(CE\) n.2725/2000](#), è fatto riferimento alla Convenzione di Dublino, tale riferimento s'intende fatto al presente regolamento”).

6. Rapporto tra la procedura di riconoscimento della protezione internazionale e quella di determinazione dello Stato competente all'esame della stessa

La procedura di determinazione dello Stato membro competente all'esame della domanda di asilo si configura nell'ordinamento giuridico italiano come un procedimento solo eventuale che interrompe la procedura “ordinaria” di esame della domanda (si rinvia per l'esame della stessa alla scheda 2.12) sospendendola sino alla relativa determinazione.

La questura che riceve l'istanza di riconoscimento della protezione internazionale, trasmessa tale istanza alla competente Commissione Territoriale (si veda la scheda 2.5) e rilasciato il relativo permesso di soggiorno (o l'attestato nominativo; si veda, ancora, la scheda 2.12), nel caso in cui le generalità, le dichiarazioni o i rilievi fotodattiloscopici del richiedente asilo facciano emergere elementi tali da far dubitare della competenza del nostro Paese all'esame della domanda da questi presentata, avvia infatti la procedura per la determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda stessa (così l'art.26, comma 3, [D.lgs. n.25/2008](#), di attuazione della [direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato](#)).

Nei casi in cui viene così disposta la procedura di determinazione dello Stato competente ai sensi del [Regolamento CE 343/2003](#), la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ne sospende quindi l'esame in attesa della determinazione dello Stato competente. Nel caso in cui sia confermata la competenza dell'Italia per l'esame della domanda la procedura è poi riavviata, mentre nel caso in cui è determinata la competenza di altro Stato membro, la Commissione territoriale dichiara l'estinzione del procedimento (così l'art.30 [D.lgs. n.25/2008](#)).

L'art.28, comma 3, [D.lgs. n.25/2008](#) prevede che lo Stato italiano possa, in ogni caso, dichiararsi competente all'esame delle domande di protezione internazionale presentate nel proprio territorio (ciò in espressa applicazione del già commentato art.3, comma 2, del [Regolamento n.343/2003](#)), qualora la domanda sia presentata da un richiedente per il quale il Questore abbia disposto il trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione o ne abbia richiesto la proroga, trovandosi in una delle ipotesi previste dall'art. 21 d. lgs. n. 25/2008, come modificato dal d. lgs. n. 159/2008, ovvero per il quale abbia disposto l'accoglienza in un CARA (centro di accoglienza per richiedenti asilo) in una delle ipotesi previste dall'art. 20 d.lgs. n. 25/2008, come modificato dal d. lgs. n. 159/2008, salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposto per verificare o accertare l'identità del richiedente.

7. L'Unità Dublino presso il Ministero dell'Interno

L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di

protezione internazionale in applicazione del [Regolamento \(CE\) n.343/2003](#) è l'Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (art. 3, comma 3 d. lgs. n. 25/2008).

8. Forme ed esecuzione della decisione italiana di invio in altro Stato del richiedente asilo e tutele giurisdizionali

Le forme e i termini della decisione italiana di invio in altro Stato del richiedente asilo sono disciplinati dall'art. 19 del [Regolamento \(CE\) 343/2003](#)

Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere in carico il richiedente asilo, lo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata notifica al richiedente asilo la decisione di non esaminare la domanda e l'obbligo del trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente. La decisione è motivata e corredata dei termini relativi all'esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui il richiedente deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.

La decisione può formare oggetto di ricorso o revisione, ma il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai fini dell'esecuzione del trasferimento a meno che l'organo giurisdizionale competente non decida in tal senso, ove la legislazione nazionale lo consente.

Il trasferimento del richiedente asilo dallo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale del primo Stato membro, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall'accettazione della richiesta di presa in carico o della decisione su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo.

Se necessario, lo Stato membro richiedente rilascia al richiedente asilo un lasciapassare.

Lo Stato membro competente informa lo Stato membro richiedente dell'arrivo a destinazione del richiedente asilo o, eventualmente, del fatto che il medesimo non si è presentato nei termini prescritti.

Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, la competenza ricade sullo Stato membro nel quale la domanda d'asilo è stata presentata.

Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione del richiedente asilo, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora il richiedente asilo si sia reso irreperibile.

Pertanto qualora la procedura di determinazione dello Stato membro competente si concluda con la dichiarazione di "incompetenza" dello Stato italiano in favore delle autorità di altro Stato membro, l'Unità Dublino presso il Ministero dell'Interno, nel rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi di cui alla [legge n.241/1990](#), emetterà un provvedimento di trasferimento verso lo Stato membro individuato come competente.

Tale ultimo provvedimento di trasferimento, salva naturalmente la possibilità per l'interessato di richiederne all'Unità Dublino il riesame in autotutela, può essere impugnato, in assenza di norme specifiche che regolino tale ricorso giurisdizionale e pertanto in applicazione delle regole ordinarie di riparto della giurisdizione, avanti il Tribunale amministrativo regionale competente

entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Per la prima volta in Italia una sentenza del Tar ha annullato il trasferimento in Grecia, ai sensi del [Regolamento Dublino II](#), di un richiedente asilo politico: [TAR per la Puglia, sez. III[^], Lecce, sent. 24 giugno 2008 reg. sent. 1870/2008](#) ha infatti accolto il ricorso di un richiedente asilo e afferma che la Grecia non può considerarsi un paese sicuro. L'interessato era entrato in Italia dopo essere transitato per la Grecia. In questi casi il [Regolamento Dublino II](#) prevede che lo Stato competente per la domanda d'asilo sia il primo Stato europeo dove il richiedente faccia ingresso. Tuttavia, si legge nella sentenza, "l'amministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione la posizione espressa dall'Unhcr sul rinvio dei richiedenti asilo verso la Grecia".

L'Alto commissariato delle Nazioni unite (ACNUR-UNHCR) per i rifugiati infatti, aveva preso una chiara posizione contro i trasferimenti Dublino in Grecia il [15 aprile 2008](#), ritenendo la Grecia un paese non sicuro per i rifugiati. In quel documento l'Unhcr aveva espresso la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nell'accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standards internazionali ed europei, raccomandando espressamente i Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. L'Unhcr raccomandava invece l'applicazione dell'articolo 3 comma 2 del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza. Nei mesi passati, paesi come la Norvegia, la Svezia e la Germania hanno sospeso l'applicazione del regolamento Dublino II alla Grecia, in base alle stesse preoccupazione e non ritenendo tale paese sicuro. Nel 2007 la Grecia ha ricevuto circa 25.000 richieste d'asilo, con un tasso di riconoscimento dello status di rifugiato pari allo 0,3%.

Nella sentenza sopra citata il TAR per la Puglia osserva che l'"amministrazione si è limitata, nel provvedimento impugnato, a rilevare come la Grecia sia un paese terzo sicuro e la non ravvisabilità di particolari motivi che potrebbero indurre l'Italia ad assumere la competenza ai sensi dell'art. 3 c. 2 del [regolamento CE 343/2003](#) (cd. Regolamento Dublino).

L'amministrazione non ha tenuto in alcuna considerazione la posizione espressa dall'UNHCR sul rinvio dei richiedenti asilo verso la Grecia, in attuazione del regolamento di Dublino, contenuta nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008, ed, in precedenza, nel documento del 9.7.2007 ([Rinvio in Grecia di richiedenti asilo con domande di riconoscimento dello status di rifugiato "interrotte"](#)) ed in quello di novembre 2007 ("Studio UNHCR sulla trasposizione della Direttiva Qualifiche"). [L'UNHCR – nel documento di raccomandazioni del 15.4.2008](#) - esprime la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano nell'accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standards internazionali ed europei e raccomanda espressamente i Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. Raccomanda, invece, ai Governi, "l'applicazione dell'art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso". Le problematiche sul sistema asilo della Grecia, riscontrate dall'UNHCR sin dal novembre 2007, consentono dunque di ritenere non adeguatamente motivata la valutazione effettuata dall'amministrazione in ordine al carattere di "paese terzo sicuro" della Grecia; le raccomandazioni dell'UNHCR avrebbero dovuto, quindi, indurre l'amministrazione ad effettuare una più approfondita valutazione in merito all'applicabilità, nel caso in esame, dell'art. 3, c. 2 del [regolamento CE 343/2003](#)".

L'orientamento della citata pronuncia del Tar per la Puglia è stato peraltro fatto proprio anche dal [Consiglio di Stato che, con tre distinte ordinanze in data 3 febbraio 2009 \(n 666, 667 e](#)

[668/2009](#)), ha accolto in appello le domande incidentali di sospensione dei provvedimenti di trasferimento verso la Grecia, ai sensi del [Regolamento CE 343/2003](#), alla luce dei danni paventati dai ricorrenti in caso di esecuzione di tali provvedimenti; tali danni si palesavano infatti gravi ed irreparabili per come la situazione in tale ultimo paese è rappresentata nel [rapporto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati pubblicato il 15 aprile 2008](#), ai fini della valutazione, da parte dell'Amministrazione, in ordine all'applicazione dell'art. 3 paragrafo 2 del [regolamento CE n. 343 del 2003](#) (clausola umanitaria).

Si deve peraltro segnalare come, in data 12 e 16.6.2009, la Corte Europea per i diritti dell'Uomo abbia sospeso in via cautelare, ai sensi dell'art.39 del Regolamento Cedu, il trasferimento in Italia di due richiedenti asilo afgani minori di età, perché alla luce della prassi applicativa delle norme vigenti si è ritenuto che avrebbero corso il rischio di essere privi di assistenza effettiva durante la minore età.